

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1084/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che sostituisce la misura di salvaguardia applicabile all'importazione di aglio originario di Taiwan con un certificato di origine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 22 ter e 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁴⁾, ha subordinato l'immissione in libera pratica di aglio nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che con il regolamento (CE) n. 2091/94⁽⁵⁾, la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia applicabile all'importazione di aglio originari di Taiwan o del Vietnam, con la quale è stato sospeso il rilascio di titoli di importazione per questi due paesi fino al 31 maggio 1995;

considerando che nei confronti di Taiwan appare opportuno sospendere la misura di salvaguardia; che tuttavia, tenendo conto dell'esistenza di dubbi fondati circa la reale origine delle importazioni di aglio proveniente da Taiwan e per evitare sviamenti di traffico in base a documenti inesatti, è opportuno sostituire la misura di salvaguardia con l'obbligo di presentare un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità nazionali, a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94⁽⁷⁾; che, per gli stessi motivi, è necessario imporre l'obbligo del trasporto diretto nella Comunità dell'aglio originario di Taiwan;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica a Taiwan il regolamento (CE) n. 2091/94.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio originario di Taiwan è subordinata:

a) alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93

e

b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente da Taiwan nella Comunità.

2. Le autorità competenti del rilascio del certificato di origine sono indicate nell'allegato.

3. Sono considerati trasportati direttamente da Taiwan nella Comunità:

a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese;

b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato con attraversamento del territorio di paesi diversi da Taiwan, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in quei paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 25. 8. 1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

- siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito,
 - non vi siano stati immessi in commercio o in consumo
 - e
 - vi abbiano subito, all'occorrenza, unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato inalterato.
4. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b) è fornita con la presentazione all'autorità doganale della Comunità :
- a) di un documento di trasporto unico rilasciato a Taiwan per l'attraversamento del paese di transito, o
 - b) di un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese di transito, contenente :
 - una descrizione esatta dei prodotti,
 - la data del loro scarico e ricarico o, all'occorrenza, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate e
 - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito ;
 - c) oppure, in mancanza, di qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Lista delle autorità indicate all'articolo 2, paragrafo 2**

Bureau of Commodity Inspection & Quarantine
Ministry of Economic Affairs
for Export & Import Certificate
issuing on behalf of
Ministry of Economic Affairs
Republic of China
